

LEGGE REGIONALE

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio
finanziario 1981

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1981".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Articolo unico

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente - per un periodo comunque non superiore a quattro mesi - il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, presentato al Consiglio regionale, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio stesso.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale per il 1981, ai sensi del I e II comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalle leggi e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)



E' estratto del verbale della seduta del 23 dicembre 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

1980/1981

20/12/80

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)



29 DIC. 1980

D. C. C. (dott. Renato Guaccero)

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right, positioned over the typed name of the Vice President.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE ABRUZZO

n. 298/00702

Bari, 12/1/1981

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(LATILLA)


